

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA III SEZIONE CIVILE – FALLIMENTARE

IL G.D.

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 21 febbraio 2023 ed alla scadenza del termine di 15 gg concesso per il deposito di note nella procedura R.G. 600/2022, inerente alla composizione della crisi da sovraindebitamento, promossa ex art. 8 e segg. L. n.3/2012, da [REDACTED] [REDACTED] così come successivamente integrata; letti gli atti e la documentazione allegata, nonché le osservazioni presentate dai creditori e le note di replica, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/07/2022;

-vista la proposta del piano del consumatore, depositata da parte istante e la relazione particolareggiata ex art. 9 della L. n.3/2012, depositata dal Professionista nominato dall'OCC di Torre Annunziata, [REDACTED];

- rilevato che al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento, di cui alla esposizione debitoria indicata nella relazione particolareggiata, si propone il pagamento immediato ed una tantum del complessivo importo di €. 375.790,67, oltre spese della procedura esecutiva, di cui €. 35.790,67 con assegni circolari già consegnati al gestore e la restante parte da versarsi all'atto della omologa; - considerato che il piano prevede: o la soddisfazione integrale dei creditori in prededuzione; o la soddisfazione integrale al 100% del creditore con privilegio ipotecario di primo grado; o la soddisfazione complessiva del 9,666% (6,20%+3,466%) del creditore con privilegio ipotecario di secondo grado;

o la soddisfazione del 3,466% dei restanti creditori (creditori con privilegio speciale ipotecario declassato in chirografo e creditori chirografari);

- considerato che il gestore ha attestato nella relazione particolareggiata la completezza, l'attendibilità, la fattibilità e la sostenibilità, oltre la convenienza del piano;

- considerato che il gestore nelle pagine da 35 a 42 della relazione particolareggiata ha attestato, analiticamente per ogni creditore privilegiato ed in generale, la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria ex art 14 ter L.3/2012;

- considerato che, in osservanza alla lettera e) dell'art. 9 della L. n.3/2012, il gestore, alla pagina 30 della relazione particolareggiata ha attestato che il soggetto finanziatore [REDACTED] ai fini della concessione del finanziamento, non abbia tenuto conto del merito creditizio della ricorrente;

- considerato che, a seguito delle comunicazioni del gestore: - le cessionarie [REDACTED] [REDACTED] creditrici n forza di due decreti ingiuntivi hanno dichiarato, la prima ([REDACTED]) di non approvare il piano del consumatore limitandosi a sostenere che lo stesso pregiudica il proprio credito ipotecario e la seconda ([REDACTED]) di approvarlo limitatamente alla propria posizione creditoria; - [REDACTED] (titolare di un credito chirografario per un importo di €. 32.754,00) si è opposta alla omologa del piano assumendo in estrema sintesi: - l'inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 7 poiché, a suo dire, la ricorrente non rivestirebbe la qualifica di consumatore derivando la gran parte del passivo da obbligazioni della società "[REDACTED]" garantite dalla ricorrente che essendo peraltro socia della suddetta società, con una partecipazione pari al 30% del capitale sociale, avrebbe garantendo la propria attività imprenditoriale; - l'insussistenza del requisito della meritevolezza per aver la ricorrente rilasciato negli anni numerose fidejussioni e richiesto ad

████ un finanziamento, pur nella consapevolezza di non poter adempiere, essendo già sovraindebitata oltre misura, con un comportamento caratterizzato da evidente colpa grave; - la non fattibilità del piano che prevede la falcidia del credito in chirografo nella misura pari al 96,54% ed il pagamento da parte esclusivamente di terzi e non già e neppure in minima parte della ricorrente pur percependo quest'ultima una pensione di euro 2.200,00 mensili; - di aver correttamente valutato il merito creditizio non essendo tenuta a consultare le banche dati; - l'erroneità del calcolo dei compensi dell'OCC. - █████ si è opposta all'omologa: - contestando la qualifica di consumatore in quanto al momento della presentazione del piano residuano debiti derivanti dall'attività d'impresa esercitata dal coniuge e dai parenti e per i quali ha prestato diverse garanzie personali ed ipotecarie; - assumendo l'illegittimità del piano che prevede una percentuale esigua per la soddisfazione del credito di █████ quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla █████ e pur trattandosi di un creditore privilegiato, nel piano del consumatore è stata considerata alla stregua dei creditori chirografari.

- considerato che i creditori █████ hanno dichiarato di non opporsi alla omologa del piano;
- considerato che █████) con dichiarazione depositata in data 28.3.2023 ha dichiarato di aderire al piano chiedendone l'omologa;
- rilevato che a seguito della precisazione di credito del creditore █████ Srl trasmessa a mezzo pec in data 07/06/2022 la debitrice ed i garanti hanno sì sono impegnati al versamento della percentuale del 3,466% sulla differenza di credito precisata, quantificata in euro 1.426,96, come da dichiarazione sottoscritta dai garanti e dalla ricorrente;
- rilevato che in merito alle spese della procedura esecutiva interrotta, alla udienza del 12 luglio 2022 la ricorrente ed i garanti si sono impegnati a corrisponderli entro 90 giorni dalla omologa del piano, quale ulteriore apporto che non incide sulle percentuali previste nel piano;
- considerato che il creditore █████ titolare del privilegio ipotecario di primo grado e di credito chirografo, non ha formulato opposizioni né osservazioni al piano;
- viste le note integrative depositate dalle parti e dal gestore della crisi

OSSERVA

In via preliminare va dichiarata inammissibile la contestazione mossa dalla █████ che si è limitata ad affermare il carattere pregiudizievole del piano, senza tuttavia indicarne il motivo per cui lo stesso lederebbe la propria posizione creditoria.

Sempre in via preliminarmente va esaminata la (medesima) contestazione mossa da █████ alla qualifica di consumatore della ricorrente.

Assumono detti creditori che derivando gran parte della esposizione debitoria da fidejussioni rilasciate dalla █████ in favore di una società di capitali di cui era essa stessa socia, la stessa non potrebbe qualificarsi consumatore.

Reputa il giudicante che, contrariamente ai rilievi mossi, la ricorrente sia qualificabile quale consumatore.

Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza comunitaria e di legittimità, "i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore" (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225).

Il collegamento qualificato tra fideiussore e società (sotto forma di una non trascurabile partecipazione al capitale sociale o ad incarichi amministrativi ricoperti) assurge a criterio dirimente ai fini della disciplina applicabile, (in analogia fattispecie la Suprema Corte di Cassazione n. 1666/2020 ha ravvisato la qualità di consumatore in capo al fideiussore in ragione della sua qualità di professoressa di lettere collocata a riposo e in assenza di prova circa la sua partecipazione all'attività d'impresa del garantito. .

Nel caso in esame, assumendo come fatto notorio quello secondo cui le dinamiche familiari si prestano a forme di solidarietà per cui il coniuge presta garanzia al fine di agevolare l'attività di impresa dell'altro, non può pretermettersi la circostanza che della partecipazione della ricorrente al capitale della società, amministrata dal coniuge, nella misura pari al 30% com'è rilevabile dalla visura camerale e dalla documentazione allegata alla relazione particolareggiata.

Tale partecipazione minoritaria al capitale sociale non vale ad escludere che la stessa abbia rilasciato le fideiussioni e contratto debiti per scopi estranei alla attività di impresa non risultando dagli atti che la stessa abbia ricoperto cariche amministrative nella società [REDACTED].

Ad escludere un qualsivoglia coinvolgimento nell'attività di impresa è dirimente la circostanza che risulta documentalmente che la [REDACTED] ha effettivamente svolto altra attività lavorativa – quella di insegnante, oggi in pensione-, per cui ben può riconoscersi in capo alla stessa la qualifica di consumatore.

Per quanto attiene l'ulteriore requisito di ammissibilità posto dall'art. 7 comma 2 la lettera d-ter) L. 3/2012 al piano del consumatore, ossia che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, nel caso in esame è da escludersi la malafede o la frode e, dalle emergenze in atti, altresì la colpa grave nell'indebitamento.

Come risulta dalla relazione dell'OCC, l'esposizione debitoria indicata nel piano e, dunque, la situazione di sovraindebitamento della ricorrente è stata causata da una serie concomitante di eventi, ossia: - varie fideiussioni, rilasciate tra il 2004 e 2006 dalla debitrice, su richiesta degli istituti di credito, per garantire finanziamenti concessi alla società di famiglia in un momento di difficoltà finanziaria ritenuta temporanea e reversibile; - dalla successiva crisi economico-finanziaria che ha colpito la società, causata, anche dalle precarie condizioni di salute dell'amministratore, marito della istante, progressivamente aggravatisi negli anni che hanno poi portato al fallimento della società nell'anno 2008; - dalla morte, intervenuta nell'anno 2009, del marito della ricorrente il che ha esposto la stessa ad affrontare, da sola e senza l'ausilio economico del coniuge, -il cumulo della richieste di rientro formulate all'istante quale fideiussore da tutte le banche a seguito del fallimento della società, tra il 2008/2009; - le prevedibili spese familiari.

Reputa il giudicante che non può ritenersi che la ricorrente abbia assunto gli obblighi in misura sproporzionata alle proprie capacità patrimoniali come innanzi esposte e/o senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere poiché all'atto del rilascio delle fideiussioni – (per circa 600 mila euro come evidenziato dalla [REDACTED] era proprietaria di immobili in sua proprietà, ossia quello in Sorrento e quello in San Giorgio A Cremano, quest'ultimo locato e, dunque, fonte di reddito e percepiva una retribuzione come insegnante, inoltre poteva contare sul supporto economico del marito, poi deceduto nel 2009, e del fratello [REDACTED] anch'egli [REDACTED]

Va invero considerato che, per effetto del fallimento della società intervenuto nel 2008, tutti i finanziamenti bancari garantiti sono scaduti a quella data, per cui gli istituti di credito hanno cumulativamente richiesto alla ricorrente non già il pagamento rateizzato – quest'ultimo presumibilmente sostenibile- bensì l'intero importo finanziato con contestuale sottoposizione del patrimonio immobiliare della istante a procedure esecutive tra cui l'immobile in San Giorgio a

Cremano, fonte di reddito mensile pari ad euro 420,00, poi venduto nell'ambito della procedura espropriativa (cfr. decreto di trasferimento in atti).

In merito ai rilievi mossi dalla ██████████, titolare di un credito chirografario di €. 32.754,00 (pari allo 0,995% della debitoria totale), si evidenzia che, trattandosi di creditore che, come attestato dal gestore nella relazione particolareggiata alla pagina 30 e condiviso dal giudicante, non ha tenuto conto del merito creditizio, si applica il comma 3 bis dell'art.12 bis della legge 3/2012 che recita: "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore". Pertanto, detti rilievi, non facendo valere cause di ammissibilità derivanti da "comportamenti dolosi", non sono considerati ostativi alla omologazione del piano.

In merito ai rilievi sulla non convenienza del piano formulati da ██████████ ██████████, gli stessi non possono essere condivisi tenuto conto della maggior convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria e chiaramente rappresentata ed attestata dal gestore alle pagine 35 e ss della relazione.

Al riguardo si rammenta che l'art.12 bis comma 4 della L. n.3/2012 prevede che: "quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo" e condivisibilmente il gestore ha eseguito il calcolo della alternativa liquidatoria, in applicazione della citata Sentenza di Cassazione del 25/10/2019 n.27544, considerando il valore dell'offerta minima, ovvero il prezzo base decurtato del 25 per cento.

Per quanto sopra esposto, le osservazioni proposte non appaiono ostativo alla omologazione del piano

P.Q.M.

OMOLOGA il Piano del consumatore proposto da ██████████ con la integrazione della maggiore somma di euro 1.426,96 da versare al creditore ██████████ e con l'obbligo di coprire entro 90 giorni anche le spese che saranno liquidate in prededuzione nella procedura esecutiva RGE 245/2012 AVVERTE che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, compresa la procedura esecutiva RGE 245/2012, nonché non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore,

DISPONE che il Professionista nominato quale Gestore dall'OCC di Torre Annunziata, dott.

██████████, vigili sull'esatto adempimento del piano;

DISPONE che il Professionista Gestore rendiconti al GD in merito alla regolarità dei pagamenti;

ORDINA la pubblicità del presente Decreto di omologa, a cura del Professionista Gestore.

Torre Annunziata, 20.4.2023

IL G.D.
Dott. Valentina Vitulano